



REGOLAMENTO PER L'INCENTIVO E IL SOSTEGNO DELLA DUAL CAREER DELLE ATLETE E DEGLI ATLETI CHE INTRAPRENDONO LA CARRIERA UNIVERSITARIA (emanato con d.r. n. 259 del 29 maggio 2025)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il Programma *Dual Career* dell'Università.
2. Per Programma *Dual Career* si intende il complesso di agevolazioni, presidi e servizi messi a disposizione delle studentesse e degli studenti che siano in possesso dello status di studentessa e studente atleta, ai sensi del successivo articolo 5.

Art. 2

Principi e finalità

1. Il presente regolamento aderisce ai principi di cui alle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti¹ e alle successive Linee guida nazionali per l'incentivo e il sostegno della *Dual Career* degli atleti di alto livello che intraprendono la carriera universitaria².
2. Le finalità del presente regolamento sono le seguenti:
 - a) tutelare il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti che praticano attività sportiva agonistica, agevolandone l'esercizio costante e continuo;
 - b) sostenere e favorire l'equilibrio tra l'impegno nella formazione accademica e l'impegno nell'attività sportiva agonistica, per rendere quest'ultima sempre più conciliabile con la carriera universitaria;
 - c) garantire alle studentesse e agli studenti ammessi al Programma, parallelamente alla propria carriera sportiva, un percorso formativo di qualità, che possa creare basi solide per un futuro professionale al termine della carriera sportiva agonistica.

Art. 3

Agevolazioni didattiche e curriculari

1. Le studentesse e gli studenti atleti ammessi al Programma *Dual Career* hanno diritto a:
 - a) essere seguiti da un docente Tutor, individuato dal Consiglio del corso di studio di riferimento, che assiste la studentessa o lo studente nell'orientamento e nella pianificazione del percorso di studio, supportandoli nella risoluzione delle problematiche relative alla frequenza, allo studio e agli esami, al reperimento di materiale didattico, all'accesso ai servizi didattici e ai tirocini;

¹ Linee guida UE sulla doppia carriera degli atleti, adottate a Bruxelles il 16 novembre 2012.

² Protocollo d'intesa 2023 CONI, CIP, CUSI e UNISPORT ITALIA del 14 aprile 2023.



b) concordare con il docente, previa comunicazione da parte del Tutor, una diversa data d'esame qualora quella già fissata nel calendario accademico coincida o rientri nei dieci giorni precedenti o successivi alla data di un impegno sportivo, cui la studentessa o lo studente sia chiamata o chiamato a partecipare, così come attestato da idonea documentazione;

c) concordare modalità di recupero dell'assenza dalle lezioni a frequenza obbligatoria o dalle esercitazioni pratiche a causa di competizioni o allenamenti, compatibilmente con le disponibilità dei docenti;

d) non vedersi conteggiare l'assenza alla frequenza obbligatoria di una lezione o di un laboratorio qualora coincida con una competizione o una manifestazione sportiva, previa idonea dimostrazione da parte dell'interessata o dell'interessato;

e) usufruire dei servizi aggiuntivi disponibili presso l'Università, quali indicati nella sezione del sito web istituzionale dedicato al Programma;

f) chiedere il riconoscimento, da parte del Consiglio del corso di studio frequentato, di n. 6 CFU per l'attività sportiva prestata, a valere sulle attività formative autonomamente scelte e sulle altre attività previste dalla normativa nazionale vigente³, conformemente a quanto previsto dal regolamento didattico del corso di studio, fatti salvi eventuali ulteriori CFU attribuiti dai Dipartimenti sulla base delle specificità dei singoli corsi di studio;

g) ottenere l'assegnazione, in seduta di laurea, di n. 1 punto aggiuntivo rispetto al punteggio complessivo già assegnato e previsto dal regolamento didattico del corso di studio, che concorre alla determinazione del voto finale di laurea;

h) accedere gratuitamente agli impianti sportivi universitari.

2. In occasione di eventi sportivi di particolare rilevanza, per una sola volta durante il Programma, la studentessa o lo studente atleta potrà, in alternativa:

a) sospendere la propria carriera universitaria e la partecipazione al Programma per un singolo anno accademico;

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 lettera b), chiedere di conseguire almeno il 10% dei CFU oppure il 40% dei CFU in due anni consecutivi.

3. La partecipazione al Programma è certificata nel *Diploma Supplement*.

Art. 4

Agevolazioni finanziarie

1. Le studentesse e gli studenti atleti ammessi al Programma *Dual Career* hanno diritto di ottenere l'esonero totale dalla contribuzione universitaria, con l'esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell'imposta di bollo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3.

³ articolo 10 comma 5 lettere a) e d) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270.



2. L'Università può concedere contributi, sulla base di fondi propri o di finanziamenti esterni, in favore delle studentesse e degli studenti atleti ammessi al Programma *Dual Career* che si siano maggiormente distinti per meriti sportivi o di studio, in forma di borse o altre agevolazioni.

Art. 5

Requisiti di ammissione

1. Il Programma *Dual Career* è riservato alle studentesse o agli studenti iscritti ai corsi di primo e di secondo livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale), fino al secondo anno fuori corso, che, al momento della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 6, praticano sport a livello agonistico e sono iscritti a una società sportiva di livello agonistico affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate ufficialmente riconosciute dal CONI o alle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) o alle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), ovvero alle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) o ancora alle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP), e che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti sportivi:

a) essere convocata o convocato ufficialmente nella Nazionale italiana per la partecipazione a programmi di preparazione o a gare ufficiali, sia in qualità di atleta che di insegnante tecnico/allenatore, nelle rispettive discipline facenti parte delle FSN riconosciute ufficialmente dal CONI, oppure facenti parte delle Federazioni riconosciute per lo sport paralimpico dal CIP (FSP-FSNP);

b) essere convocata o convocato in gare ufficiali nella Rappresentativa nazionale delle DSA riconosciute dal CONI o dalle Discipline Sportive riconosciute dal CIP (DSP-DSAP), sia in qualità di atleta che di insegnante tecnico/allenatore;

c) per gli sport di squadra:

1) nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI:

- risultare regolarmente tesserata o tesserato per una società partecipante a un campionato di livello nazionale (nel caso di calcio, calcio a cinque, pallacanestro, pallavolo);
- risultare regolarmente tesserata o tesserato per una società partecipante al massimo campionato nazionale (nel caso di pallanuoto, handball, baseball, softball, rugby);
- essere convocati dalla Nazionale italiana (nel caso di cricket, hockey, American football);

2) nelle discipline appartenenti alle Federazioni Sportive Paralimpiche o alle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, risultare regolarmente tesserata o tesserato per una società partecipante a uno dei campionati italiani delle due maggiori serie federali;



3) nelle discipline sportive appartenenti alle Discipline Sportive Associate e nelle discipline sportive riconosciute per l'attività paralimpica (DSP-DSAP), essere tesserata o tesserato nel massimo campionato di riferimento;

d) essere formalmente riconosciuta o riconosciuto quale atleta di interesse nazionale dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale ufficialmente riconosciuta dal CONI o dalla rispettiva Federazione Sportiva ufficialmente riconosciuta dal CIP per l'attività paralimpica (FSP-FSNP);

e) essere atleta rappresentante l'Università in competizioni agonistiche di livello internazionale (Universiadi, Campionati mondiali/europei universitari);

f) essere appartenente a un gruppo sportivo militare con "ruolo atleta".

2. I requisiti di cui alle lettere a), b), ed e) del comma 1 sono da intendersi soddisfatti anche qualora verificatisi nei dodici mesi anteriori alla presentazione della domanda, purché ne sia fornita adeguata documentazione.

3. Ai fini dell'ammissione al Programma *Dual Career*, le studentesse e gli studenti atleti interessati debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;

b) non avere riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI, di organismi sportivi internazionali riconosciuti, nonché, per gli atleti paralimpici, da parte delle Federazioni Sportive Paralimpiche, ovvero delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche e Discipline Associate Paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica di organismi sportivi paralimpici internazionali riconosciuti;

c) non avere subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive antidoping della Nado-Italia o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli iscritti ai corsi di dottorato, ai corsi master e alle scuole di specializzazione, in quanto compatibili, nonché alla categoria degli arbitri o giudici di gara abilitati negli sport di squadra a dirigere incontri nei primi tre livelli di campionato o, negli sport individuali, abilitati a comporre giurie di campionati italiani assoluti; in questo caso la qualifica è certificata dalla FSN/DSA di appartenenza.

Art. 6

Domanda di ammissione

1. Prima dell'inizio dell'anno accademico è pubblicato un avviso per la raccolta delle candidature delle studentesse e degli studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 che intendano essere ammessi al Programma *Dual Career*.



2. La domanda di ammissione è presentata dalle studentesse e dagli studenti che intendano immatricolarsi o iscriversi presso l'Università a uno dei corsi di cui all'articolo 5 e che siano in possesso dei requisiti sportivi e generali ivi previsti.

3. Ricevuta la domanda, l'ufficio competente chiede alla Commissione di cui al successivo articolo 7 la verifica dei requisiti di ammissione, e, in caso di esito positivo, trasmette gli atti alla segreteria studenti ai fini del perfezionamento dell'immatricolazione o dell'iscrizione della studentessa o dello studente secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 7 **Commissione**

1. L'ammissione al Programma *Dual Career* e la decadenza dal medesimo, ai sensi del successivo articolo 10, sono dichiarati da una Commissione, nominata con decreto della Rettore o del Rettore e composta dai seguenti membri:

- a) Rettore o Rettore, ovvero delegata o delegato della Rettore o del Rettore alle attività sportive, con funzioni di Presidente;
- b) Prorettore o Prorettore alla didattica;
- c) Presidente del CUS Macerata, ovvero sua delegata o suo delegato;
- d) Presidente del Consiglio degli studenti, ovvero sua delegata o suo delegato.

2. La Commissione autorizza la sospensione o la deroga di cui all'articolo 3 comma 2 e richiede al Consiglio del corso di studio la nomina del Tutor di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a).

3. Nel caso in cui le domande di ammissione al Programma *Dual Career* superino il numero di cinque, ai soli fini dell'esonero totale dalla contribuzione universitaria di cui all'articolo 4 comma 1 la Commissione predispone una graduatoria sulla base della situazione economica delle richiedenti o dei richiedenti, quale risultante dalla certificazione ISEE, attribuendo tale agevolazione finanziaria ai primi cinque classificati.

Art. 8 **Conferma dello status**

1. Per la conservazione dello *status* di studentessa e studente atleta, oltre al rinnovo annuale dell'iscrizione, sono richiesti:

- a) la conferma del possesso dei requisiti sportivi e generali di cui al precedente articolo 5, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva all'inizio dell'anno accademico;
- b) l'acquisizione, per ciascun anno accademico successivo al primo, di almeno il 30% dei CFU o, in alternativa, del 60% dei CFU in due anni consecutivi.



Art. 9

Doveri

1. La studentessa o lo studente atleta ammesso al Programma *Dual Career* è tenuto a:
 - a) comunicare tempestivamente la propria partecipazione a competizioni o eventi di rilievo al Tutor o ogni altra informazione rilevante ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 3 o al corretto assolvimento dei doveri di cui al presente articolo;
 - b) riconoscere all'Università, a titolo totalmente gratuito, il diritto di poter effettuare riprese video e fotografie ritraenti la propria immagine per la promozione del Programma *Dual Career* o delle altre attività istituzionali dell'Ateneo;
 - c) partecipare a competizioni universitarie nazionali e internazionali con abbigliamento e accessori raffiguranti il logotipo dell'Università, compatibilmente con il proprio calendario agonistico societario o federale e con le previsioni dei regolamenti vigenti nell'ambito delle competizioni cui prenda parte;
 - d) garantire la partecipazione attiva ad almeno due iniziative annuali di presentazione o di orientamento organizzate dall'Università.

Art. 10

Decadenza

1. Decadono dal Programma *Dual Career* le studentesse e gli studenti atleti che:
 - a) perdano i requisiti di conservazione dello *status* di cui al precedente articolo 8;
 - b) violino senza giustificato motivo i doveri di cui al precedente articolo 9.

Art. 11

Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2025/2026.